



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE TRENINO ALTO ADIGE
REGIONALKOMITEE TRENINO SÜDTIROL

Via G.B. Trener, 2/2 - 38121 TRENTO (TN)
TELEFONO: 0461 986480 – 0461 986739 - FAX: 0461 231325
Indirizzo Internet: www.figctaa.it
www.lnd.it
www.settoregiovanile.figc.it
e-mail: figctaa@figctaa.it



Stagione Sportiva 2011/2012

Comunicato Ufficiale N°24 del 13/10/2011

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna comunicazione.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1 Comunicato Ufficiale N. 69 del 06/10/2011

Stagione Sportiva 2011/2012

La Lega Nazionale Dilettanti ha approvato il Regolamento concernente lo svolgimento della fase nazionale del Campionato Juniores Dilettanti, relativa alla stagione sportiva 2011/2012, alla quale partecipano le società vincenti le rispettive fasi regionali organizzate dai Comitati Regionali.

Detto Regolamento, che viene trasmesso in allegato, costituisce parte integrante del presente Comunicato Ufficiale.

CAMPIONATO "JUNIORES" DILETTANTI

REGOLAMENTO - FASE NAZIONALE

Stagione Sportiva 2011 - 2012

ART. 1:

PARTECIPAZIONE

La Lega Nazionale Dilettanti organizza, per la stagione sportiva 2011/2012, la Fase Nazionale del Campionato "Juniores" Regionale riservato alle 19 squadre che avranno vinto la rispettiva Fase Regionale.

Entro e non oltre il 7 maggio 2012 i singoli Comitati Regionali dovranno comunicare alla Segreteria della L.N.D. i nominativi delle società vincenti, e trasmettere le rispettive schede contenenti le altre necessarie notizie. **I Comitati Regionali Sardegna e Sicilia qualificheranno le Società Regionali che avranno ottenuto il miglior posto nelle rispettive fasi, mentre le Società della Serie D dei due citati Comitati Regionali che avranno ottenuto il miglior posizionamento, si qualificheranno alla fase nazionale organizzata dal Dipartimento Interregionale e pertanto dovranno attenersi ai termini ed alle modalità di svolgimento fissati da quest'ultimo Comitato.**

ART.2

LIMITI DI ETA'

Le squadre partecipanti debbono essere esclusivamente formate da calciatori nati dal 1° gennaio 1993 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età. E' consentito l'impiego, in assoluto, di non più di tre calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 1992 in poi.

ART. 3

MODALITA' DI SVOLGIMENTO

La fase nazionale si svolgerà secondo la seguente formula:

Le 19 squadre qualificate al termine delle singole fasi regionali verranno suddivise in otto raggruppamenti così stabiliti::

Gruppo A	Vincente C.R. Liguria – Vincente C.R. Lombardia – Vincente C.R. Piemonte V.A.
Gruppo B	Vincente C.R. Friuli V.G. – Vincente C.R. Trentino A.A. – Vincente C.R. Veneto
Gruppo C	Vincente C.R. Emilia Romagna – Vincente C.R. Toscana
Gruppo D	Vincente C.R. Marche – Vincente C.R. Umbria
Gruppo E	Vincente C.R. Lazio – Vincente C.R. Sardegna
Gruppo F	Vincente C.R. Abruzzo – Vincente C.R. Molise
Gruppo G	Vincente C.R. Basilicata – Vincente C.R. Campania – Vincente C.R. Puglia
Gruppo H	Vincente C.R. Calabria – Vincente C.R. Sicilia

Le squadre dei triangolari si incontreranno in gare di sola andata; le squadre degli accoppiamenti si incontreranno in gare di andata e ritorno.

Le squadre vincenti i rispettivi raggruppamenti accederanno ai quarti di finale; alle successive fasi di semifinale e finale verranno ammesse le squadre che avranno superato il turno immediatamente precedente, il tutto secondo il tabellone allegato al presente Comunicato.

La gara unica di finale, valida per l'assegnazione del Titolo Nazionale di Campione Juniores Regionali, sarà disputata a Roma.

In caso di parità di punteggio per determinare la squadra vincente, si darà luogo alla effettuazione dei tempi supplementari con eventuale esecuzione dei calci di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle Regole del Gioco.

L'ordine di svolgimento delle gare della prima fase verrà stabilito da apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria della L.N.D.; per i turni successivi viene sin d'ora stabilito che disputerà la prima gara in casa la squadra che, nel precedente turno, ha disputato la prima gara in trasferta e viceversa. Nel caso che entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato la prima gara del precedente turno in casa o in trasferta, l'ordine di svolgimento sarà stabilito per sorteggio effettuato dalla Segreteria della L.N.D..

ART. 4

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI

Nel corso di tutte le gare del Torneo è consentita in qualsiasi momento la sostituzione di tre calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.(art.74/1° comma delle N.O.I.F.)

ART. 5

DISCIPLINA SPORTIVA

La disciplina della competizione è demandata agli Organi Disciplinari Nazionali.

Considerato che la manifestazione si svolge in ambito nazionale ed è caratterizzata da articolazioni che prevedono uno svolgimento rapido, ai fini della disciplina sportiva si applicano le disposizioni generali del Codice di Giustizia Sportiva e non quelle previste per le attività che si svolgono in ambito regionale di cui agli articoli 44, 45, e 46 del medesimo Codice.

Si precisa che per detta manifestazione, i tesserati incorreranno in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall'Organo di Giustizia Sportiva.

Ciò premesso, dovranno essere osservate le modalità e procedure contenute nel Comunicato Ufficiale N. 60/A, pubblicato dalla F.I.G.C. in data 8 agosto 2011.

Le tasse reclamo sono fissate in Euro 100,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo Nazionale e in Euro 180,00 per quelli proposti alla Corte di Giustizia Federale.

ART 6

NORME DI SVOLGIMENTO - GRADUATORIE

a) triangolari

- la squadra che riposerà nella prima giornata sarà determinata per sorteggio, effettuato a cura della Segreteria della L.N.D., così come la squadra che disputerà la prima gara in trasferta;
- riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta;
- nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza.

Per determinare la squadra vincente si terrà conto, nell'ordine:

- a) dei punti ottenuti negli incontri disputati;
- b) della migliore differenza reti;
- c) del maggior numero di reti segnate
- d) del maggior numero di reti segnate in trasferta.

Persistendo ulteriore parità o nella ipotesi di completa parità fra le tre squadre, la vincente sarà determinata per sorteggio che sarà effettuato dalla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti.

b) Gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta

Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà segnato il maggior numero di reti.

Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità, l'arbitro procederà direttamente a fare eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.

ART. 7

RINUNCIA A GARE

Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all'art. 17, del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0 - 3).

Inoltre, la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione; a suo carico saranno altresì applicate adeguate sanzioni pecuniarie. Verranno anche escluse dal prosieguo della manifestazione le Società che utilizzano calciatori in posizione irregolare o che comunque si rendono responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicato nei loro confronti l'art. 17, del C.G.S..

ART. 8

EFFICACIA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PRECEDENTEMENTE ADOTTATI

Le sanzioni dell'ammonizione inflitte dagli Organi Disciplinari Nazionali in relazione alle gare della fase nazionale non sono cumulabili con quelle precedentemente irrogate in occasione della precedente fase gestita dai Comitati Regionali.

Dovranno in ogni caso trovare esecuzione le sanzioni di squalifica o inibizione residue dalla fase precedente a quella nazionale, nel rispetto delle disposizioni regolamentari di cui all'art.22, commi 3 e 6, del C.G.S..

ART. 9

CAMPI E ORARI

Gli orari delle gare sono quelli ufficiali stabiliti all'inizio della stagione sportiva dal Consiglio Direttivo della Lega. La Segreteria della L.N.D. può disporre variazioni per motivi di carattere organizzativo.

ART. 10


ARBITRI

Le terne arbitrali saranno designate direttamente dall'AIA, con criteri di prossimità geografica.

ART. 11

APPLICAZIONE REGOLAMENTI FEDERALI

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della L.N.D..



2.2 Circolare 20 del 06/10/2011

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 7 – 2011 dell'Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C. del 5 ottobre 2011.

UFFICIO STUDI TRIBUTARI CIRCOLARE N. 7 - 2011

Oggetto: D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, convertito dalla L. 16 settembre 2011, n. 148, recante, tra l'altro, ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

Nella G.U. n. 216 del 16 settembre 2011 è stata pubblicata la legge 14 settembre 2011, n. 148, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante, tra l'altro, ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (cd. Manovra di Ferragosto).

Si riportano, di seguito, le principali disposizioni che possono riguardare, seppure in linea generale, i destinatari della presente Circolare.

Con l'art. 1 sono state introdotte disposizioni per la riduzione della spesa pubblica. Sono, pertanto, previsti tagli ai ministeri, riduzione degli organici dirigenziali in misura non inferiore al 10%, fatti salvi gli uffici giudiziari, magistratura, presidenza del consiglio dei ministri, polizia penitenziaria, pubblica sicurezza, forze armate e vigili del fuoco, nonché tagli fino al 30% agli stipendi dei dirigenti responsabili nelle amministrazioni che non raggiungono gli obiettivi di risparmio.

Assume rilevanza la disposizione recata dal **comma 6 dello stesso art. 1** che anticipa al 2012 la riduzione delle agevolazioni fiscali nella misura del 5% a decorrere dal 2012 e nella misura del 20% a decorrere dal 2013, già prevista rispettivamente per il 2013 e per il 2014 dall'art. 40, comma 1-ter della legge n. 111/2011. Tra le agevolazioni che saranno ridotte figurano (allegato C-bis al suddetto art. 40, comma 1-ter) quelle per la casa e per la famiglia, tra le quali, ad esempio, quella relativa alla deducibilità della spesa, per un importo annuo non superiore a 210 euro sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ed associazioni sportive, palestre, piscine ed impianti sportivi destinati alla pratica dell'attività sportiva dilettantistica.

Con il **comma 10** è prevista la possibilità per Regioni e Comuni di rivedere le aliquote delle addizionali. Quelle regionali potranno arrivare, nel 2012 e 2013, all'1,4%, al 2% nel 2014 ed al 3% nel 2015, mentre quelle comunali potranno essere applicate dal 2012 entro il tetto massimo dello 0,8%.

I **commi 16 e 17** prorogano fino al 2014 la facoltà per le pubbliche amministrazioni di chiudere il rapporto di lavoro con il lavoratore che abbia 40 anni di servizio.

Il **comma 20** prevede un anticipo di due anni rispetto alle disposizioni recate dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per innalzare l'età pensionabile di anzianità delle lavoratrici nel settore privato.

I **commi 22 e 23** stabiliscono un maggior lasso di tempo (6 o 24 mesi) per il pagamento del Tfr ai dipendenti pubblici a seconda che il dipendente venga messo a riposo per limiti di età o per pensionamento di anzianità, mentre il **comma 32** stabilisce che ai fini del calcolo del Tfr stesso non rilevano le promozioni intervenute negli ultimi tre anni di carriera.

Il **comma 24** rimanda ad un decreto del Presidente del Consiglio la rimodulazione delle festività, fatte salve quelle del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno.

L'art. 2 della manovra introduce disposizioni in materia di entrate.

I **commi 1 e 2** concernono l'introduzione del contributo di solidarietà.

Per gli statali e pensionati con assegni superiori rispettivamente a 90.000 e a 150.000 euro, torna ad essere applicabile il **contributo di perequazione** del 5% della quota eccedente i 90.000 e del 10% di quella eccedente i 150.000 euro già previsto in precedenza da D.L. n. 78/2010.

Inoltre, assume rilevanza, *in particolare per il trattamento economico di alcune categorie che operano nel mondo sportivo*, la disposizione che introduce per tutte le persone fisiche, che hanno un reddito complessivo annuo superiore ad euro 300.000, il **contributo di solidarietà** nella misura del 3% sulla quota eccedente detto importo. Alla base imponibile concorrono tutti i redditi del soggetto con esclusione di quelli assoggettati ad imposta sostitutiva (ad es. la cedolare secca), e a tassazione separata.

Il contributo è deducibile dal reddito complessivo.

Il contributo di solidarietà non si applica sugli importi già assoggettati al contributo di perequazione.

Con i **commi 2-bis, 2-ter e 2-quater** è stata aumentata al 21% l'IVA, prima dovuta con l'aliquota del 20%. Nessun aumento, invece, è stato apportato alle aliquote IVA del 4 e del 10%. Quest'ultima aliquota, giova ricordare, si applica, tra l'altro alle prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande, ed ai biglietti d'ingresso agli spettacoli sportivi aventi un **prezzo netto non superiore ad euro 12,91**. I titoli d'ingresso aventi un **prezzo superiore** scontano l'IVA con la nuova aliquota del 21%.

La disposizione è entrata in vigore il giorno 17 settembre 2011, e, pertanto sulle fatture emesse da tale data si applica l'IVA nella nuova misura del 21%. A tale riguardo è opportuno tenere presente che l'aliquota del 21% si applica sulle fatture emesse da tale data anche se la prestazione è stata resa precedentemente. Ovviamente, se i servizi sono stati resi prima del 17 settembre u.s. e, prima di detta data, è stato pagato il corrispettivo o è stata emessa fattura, l'aliquota IVA da applicare è quella del 20%. Per ciò che concerne le cd. fatture "pro-forma" emesse da professionisti entro il 16 settembre ma pagate successivamente a detta data, trova applicazione, in sede di emissione di fattura, l'IVA al 21%.

Per quanto concerne la cessione di beni, occorre fare riferimento alla data di spedizione o di consegna. Pertanto le merci con **ddt**, consegnate al vettore prima del 17 settembre, ancorchè giunte a destinazione lo stesso giorno 17 o successivamente, scontreranno l'IVA al 20%.

E' necessario prestare la massima attenzione alla disposizione introdotta con il **comma 4** che vieta il trasferimento di **denaro contante per importi pari o superiori ad euro 2.500** abbassando la precedente soglia di euro 5.000. Gli importi pari o superiori ad euro 2.500 potranno essere trasferiti con l'intervento di intermediari finanziari. Gli assegni bancari, postali, circolari per importi pari o superiori ad euro 2.500 dovranno riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. La disposizione è entrata in vigore il 13 agosto 2011 con il D.L. n. 138/111, tuttavia per effetto del successivo comma 4-bis, è esclusa l'applicazione delle sanzioni per le violazioni commesse nel periodo 13 agosto – 31 agosto 2011 e riferite alle limitazioni di importo di euro 2.500.

Il **comma 5** dell'art. 2 stabilisce sanzioni più pesanti per i professionisti iscritti in albi o ordini professionali ai quali, nel corso di un quinquennio, vengono contestate quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo (fattura/ricevuta fiscale) ai clienti, compiute in giorni diversi. E' disposta la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo/ordine per un periodo da tre giorni ad un mese e, in caso di recidiva, per un periodo da 15 giorni a sei mesi. Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Qualora le violazioni siano commesse nell'esercizio in forma associata la sanzione è disposta nei confronti di tutti gli associati.

I **commi 5-bis e 5-ter** dispongono sanzioni nei confronti dei soggetti che, pur avendo aderito al condono del 2002-2003, non hanno più assolto totalmente il debito nei confronti dell'erario. Oltre al recupero delle somme ancora dovute con azioni coattive, questi saranno sottoposti a controlli per tutti i periodi successivi a quelli condonati.

I **commi 6 e 7** dispongono in materia di rendite finanziarie che, **a far tempo dal 1° gennaio 2012**, vengono tutte, ad eccezione degli interessi sui titoli di Stato, assoggettate alla ritenuta del 20%.

I **commi 12-bis e 12-ter** prevedono che in caso di vendita dell'immobile per il quale il vecchio proprietario sta beneficiando della detrazione del 36% per le ristrutturazioni, le detrazioni non utilizzate **possono** essere utilizzate dal venditore oppure possono essere trasferite all'acquirente.

Il **comma 35-octies** introduce un'imposta di bollo del 2% sul trasferimento di denaro all'estero effettuato, tramite gli intermediari finanziari, da parte di soggetti non in possesso di matricola INPS e di codice fiscale non appartenenti all'Unione europea.

Sono previste dai commi **da 36-bis e 36-quater**, maggiorazioni della base imponibile ai fini IRES delle società cooperative rispetto al regime agevolativo attuale.

Viene introdotta, con i **commi da 36-quinquies a 36-vicies quater**, una disciplina più rigorosa nei confronti delle cd. società di comodo, sia maggiorando l'aliquota IRES dal 27,5% al 38% sia considerando di comodo le società che, anche se hanno superato le soglie di ricavi minimi, dichiarano una perdita per tre esercizi consecutivi. La norma scatta anche in presenza di due esercizi su tre in perdita ed un altro con reddito inferiore ai minimi di legge. In caso di concessione in uso ai soci della società con corrispettivo inferiore al valore corrente, i costi relativi sono indeducibili per la società ed il socio deve dichiarare nell'UNICO la differenza tra il valore dell'uso ed il prezzo eventualmente pagato. E' previsto, poi, l'obbligo per la società di comunicare al fisco l'utilizzazione dei propri beni da parte del socio, pena pesanti sanzioni, ed, inoltre, saranno effettuati controlli a tappeto sulle persone che utilizzano i beni della società al fine di eludere il redditometro.

E' stata abrogata, con il **comma 36-vicies**, la norma (DPR 21/12/1996, n. 696, art.2, comma 1, lett..rr) che esonerava gli stabilimenti balneari dall'emissione dei corrispettivi per i servizi di spiaggia.

E' da segnalare la disposizione recata **dall'art. 6, comma 6-bis**, per la quale le famiglie che hanno incassato il bonus bebè da 1.000 euro, previsto dalla Finanziaria 2006, pur avendo un reddito complessivo superiore alla soglia dei 50.000 euro, possono restituire l'importo stesso entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge n. 148/2011 (17 settembre 2011) senza incorrere nelle sanzioni penali o amministrative.

L'art. 7 reca modifiche alla disciplina della cd. "Robin Tax", estendendone il campo di applicazione ai settori che trattano la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica ed il trasporto o distribuzione di gas naturale nonché ai soggetti che trattano energia rinnovabile.

Per i soggetti ai quali si applica la "Robin Tax", l'addizionale IRES sale di 4 punti mentre la soglia dei ricavi per l'applicazione della medesima addizionale scende da 25 a 10 milioni di euro.

Con il Titolo III sono state assunte misure a sostegno dell'occupazione.

Assume rilevanza il contenuto **dell'art. 8 che regola i contratti di lavoro**. E' stata introdotta la figura del "**contratto di prossimità**" con il quale possono essere adottate, su alcune materie, norme in deroga alla legge ed ai contratti collettivi con validità "erga omnes".

L'art. 11 dispone in materia di tirocinio introducendo un limite di sei mesi e riservandone l'utilizzo soltanto ai neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.

Con **l'art. 12** è introdotta una specifica ipotesi di reato nei confronti dei soggetti che svolgono attività di intermediazione illecita di lavoro ponendo in essere sfruttamento, violenza e minaccia nei confronti del lavoratore. Il reato è punito con la reclusione da 5 a 8 anni e con una sanzione pecuniaria variabile da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore con aggravante se i lavoratori coinvolti sono più di tre o se sono minorenni.

Il Titolo IV reca norme mirate alla riduzione degli apparati istituzionali.

L'art. 13 stabilisce un taglio del 10% delle retribuzioni o indennità di carica per tutti i membri degli organi costituzionali, ad eccezione del Presidente della Repubblica e dei componenti della Corte Costituzionale, superiori a 90.000 euro e fino a 150.000 euro; il taglio è del 20% per la parte eccedente i 150.000 euro. Il taglio è raddoppiato per i parlamentari che svolgono un'attività lavorativa per la quale viene percepito un reddito uguale o superiore al 15% dell'indennità parlamentare.

Dalle prossime elezioni la carica di parlamentare è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di matura monocratica di enti pubblici territoriali (regioni, province, comuni) con popolazione superiore a 5 mila abitanti.

I successivi **artt. 14 e 15** prevedono la riduzione dei consiglieri e assessori regionali e provinciali nonché delle indennità relative.

L'art. 16 dispone in materia di costi e razionalizzazione dei Comuni.

I Comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti sono obbligati a gestire in forma associata (unione di comuni) la maggior parte dei servizi comunali. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge i comuni stessi devono avanzare alla regione una proposta di aggregazione per l'istituzione della rispettiva unione. Gli organi dell'unione sono il Consiglio, composto da tutti i sindaci dei comuni, il Presidente, che dura in carica due anni e mezzo, e la Giunta, composta dal Presidente e dagli assessori nominati dal Presidente tra i sindaci componenti il Consiglio in misura non superiore a quello previsto per i comuni aventi corrispondente popolazione. I consiglieri dei comuni fino a 1.000 abitanti non hanno più diritto a gettoni e rimborsi.

A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti a richiesta i soggetti iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali nonché gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Infine, con **l'art. 18** è stabilito che tutti i parlamentari, gli amministratori pubblici, i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, gli amministratori e i dipendenti e i componenti degli enti pubblici e di aziende autonome e speciali devono utilizzare il trasporto aereo in classe economica.

La legge, per effetto del comma 6 dell'art. 1 della legge di conversione, è entrata in vigore dal 17 settembre e, cioè, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (16 settembre 2011).

2.3 Comunicato Ufficiale n. 71 del 11/10/2011

Stagione Sportiva 2011/2012

Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. N. 78/A della F.I.G.C., inerente la modifica del comma 6, dell'art. 22, del Codice di Giustizia Sportiva.

COMUNICATO UFFICIALE N. 78/A del 10/10/2011

Il Presidente Federale

- Vista la proposta della Lega Nazionale Dilettanti di modifica dell'art. 22 del Codice di Giustizia Sportiva;
- Esaminata la suddetta proposta;
- Vista la delega concessa dal Consiglio Federale del 24-25 agosto 2011;
- D'intesa con i Vice Presidenti

delibera

di modificare il comma 6 dell'art. 22 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo di seguito riportato:

Codice di Giustizia Sportiva

ART. 22

Esecuzione delle sanzioni

Comma 6. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, ferma la distinzione di cui all'art. 19, comma 11.1 e 11.3. La distinzione prevista dall'art. 19, comma 11.1, ultima parte, non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte. Le sanzioni di squalifica, irrogate nell'ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio a 5, per le sole società di serie A e A2, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo.

Qualora il calciatore colpito dalla sanzione della squalifica abbia cambiato attività ai sensi dell'art. 118 delle N.O.I.F., la squalifica è scontata, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova attività.

2.4 Circolare 21 del 12/10/2011

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 8 – 2011 dell'Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C. del 10 ottobre 2011.

UFFICIO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 8 - 2011

Oggetto: Accertamento esecutivo – Nuova disciplina della riscossione delle imposte

Dal 1° ottobre u.s. è profondamente innovata la disciplina della riscossione delle imposte. Infatti, come stabilito dall'art. 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche, (da ultimo, quelle recate dall'art. 7, comma 2 del D.L. n. 70 del 13 maggio 2011, convertito dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011, e dall'art. 23 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011), **l'accertamento diventa esecutivo**.

Come riporta l'Agenzia delle entrate sul proprio sito, l'avviso di accertamento è l'atto mediante il quale l'ufficio notifica formalmente la pretesa tributaria al contribuente a seguito di un'attività di controllo sostanziale.

L'avviso di accertamento deve essere sempre motivato, a pena di nullità, e deve indicare:

- gli imponibili accertati e le aliquote applicate;
- le imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta;
- l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni nonché il responsabile del procedimento;
- le modalità e il termine del pagamento;
- l'organo giurisdizionale al quale è possibile ricorrere

Il contribuente che riceve un avviso di accertamento ha l'opportunità, se rinuncia a presentare ricorso, di ottenere una riduzione delle sanzioni.

L'accettazione dei contenuti dell'atto ed il pagamento delle somme dovute, giuridicamente definita "acquiescenza", comporta infatti la riduzione a 1/6 delle sanzioni amministrative irrogate, sempre che il contribuente:

- rinunci a impugnare l'avviso di accertamento
- rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione provveda a pagare, entro il termine di proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni.

La riduzione dell'importo delle sanzioni (a 1/6) non si applica, però, qualora il contribuente, pur potendo prima del ricevimento dell'avviso di accertamento, non abbia definito direttamente il processo verbale di constatazione oppure se l'avviso di accertamento è stato preceduto da un invito al contraddittorio che riporta l'ipotesi di pretesa fiscale (comprese le sanzioni agevolate, ossia ridotte a 1/6) e i motivi che l'hanno determinata.

Il contribuente può, però, anche dopo aver ricevuto la notifica di un avviso di accertamento non preceduto dall'invito al contraddittorio, richiedere all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate la formulazione della proposta di accertamento con adesione (in questo caso, a seguito del contraddittorio e della definizione della pretesa tributaria, le sanzioni si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge).

Esecutività degli avvisi di accertamento

A partire dal 1° ottobre 2011, gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate diventano esecutivi.

Come previsto dall'art. 29 del decreto legge n. 78/2010, gli avvisi devono contenere l'intimazione ad adempiere – entro il termine di presentazione del ricorso – all'obbligo di pagare gli importi in essi indicati e, cioè, un terzo delle maggiori imposte accertate – a titolo provvisorio – nel caso in cui si decida di ricorrere davanti alla Commissione tributaria.

L'intimazione ad adempiere al pagamento dovrà essere contenuta anche nel connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni e negli atti emessi successivamente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.

Gli avvisi di accertamento diventano esecutivi dopo 60 giorni dalla notifica e devono espressamente riportare l'avvertimento che, trascorsi 30 giorni dal termine utile per il pagamento, la riscossione delle somme richieste sarà affidata agli agenti della riscossione.

In pratica, si concentra nell'avviso di accertamento la qualità di titolo esecutivo e si passa dalla riscossione con emissione del ruolo e della cartella di pagamento a una procedura che non prevede più la notifica della cartella.

L'esecuzione forzata è comunque sospesa per legge per un periodo di 180 giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione dell'atto, senza che sia richiesto al contribuente alcun adempimento. La sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative e ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.

Infatti, se esiste un giustificato pericolo per il positivo esito della riscossione, trascorsi 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento e del provvedimento di irrogazione delle sanzioni, l'esazione delle somme in essi indicate potrà essere affidata agli agenti della riscossione anche prima del decorso dei termini previsti nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni.

Infine, è previsto che l'agente della riscossione dovrà attivare l'espropriazione forzata – a pena di decadenza – entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

E' da rilevare che gli avvisi di accertamento interessati dalle nuove disposizioni sono quelli relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi.

Come è stato pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate, "Fisco Oggi", sono ingiustificati alcuni allarmismi sull'accertamento esecutivo.

Infatti, non è vero, come è stato detto, che Equitalia può pignorare la casa al 61° giorno dalla notifica dell'accertamento da parte dell'Agenzia dell'entrate, ma devono trascorrere, per legge, almeno 9 mesi prima che si possa avviare qualsiasi procedura in tal senso. Il contribuente ha 60 giorni per fare ricorso o per pagare, trascorsi altri 30 giorni dalla scadenza, il recupero delle somme è affidato a Equitalia. Da questo momento ogni azione esecutiva è sospesa per 180 giorni. Pertanto, passano 270 giorni prima dell'esecuzione forzata (60+30+180).

Le nuove regole si applicano soltanto per la riscossione delle somme contenute negli atti di accertamento (e nei connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni) emessi dal 1° ottobre 2011 **ai fini delle imposte sui redditi (Irpef e relative addizionali, Ires. Ritenute, imposte sostitutive, tassazione separata), dell'Irap e dell'Iva, relativi periodi d'imposta 2007 e successivi.**

A tali atti è stata attribuita efficacia di titolo esecutivo, prevedendo che gli stessi contengano l'intimazione a pagare, entro il termine di presentazione del ricorso (60 giorni dalla notifica), gli importi indicati, ovvero, in caso di proposizione del ricorso, gli importi dovuti a titolo provvisorio (un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati, misura così fissata dal "decreto sviluppo" n. 70/2011; in precedenza era il 50%). Pertanto, non verrà più notificata la cartella di pagamento. Trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste sarà affidata all'Agente della riscossione.

Da questo momento scatta la sospensione *ex lege* (articolo 29, comma 1, lettera b), D.L.n. 78/2010) dell'esecuzione forzata per un periodo di 180 giorni, senza che il contribuente debba compiere alcun adempimento. **Pertanto, prima che Equitalia possa intraprendere qualsiasi azione esecutiva, passano complessivamente 270 giorni.**

Il contribuente che, invece, propone ricorso può chiedere la sospensione delle somme dovute a titolo provvisorio. La sospensione può essere chiesta:

- **in via amministrativa**, in carta semplice, all'ufficio accertatore, che può disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale.
- **in via giudiziale** alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso, se il pagamento dell'avviso di accertamento può causare un danno grave e irreparabile. In tal caso i giudici dovranno pronunciarsi **entro 180 giorni** dalla data di presentazione dell'istanza (articolo 7, lettera g-novies del D.L. n. 70/2011).

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1 Segreteria

3.1.1 CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA JUNIORES REGIONALE

In vista dei prossimi impegni ufficiali della rappresentativa di categoria, il tecnico federale regionale ha convocato per il giorno

**MERCOLEDI' 26 OTTOBRE 2011 - ALLE ORE 19,00
A BRESSANONE (BZ) PRESSO IL CAMPO SPORTIVO JUGENDHORT SINTETICO**

i sottoelencati giocatori per un allenamento:

AHRNTAL	NIEDERWOLFSGRUBER SIMON TESTOR LUKAS	PLOSE	UNTERSTEINER CHRISTIAN FEDERSPIELER PATRICK
BRIXEN	PRILLER ANDREAS EDENHAUSER LUKAS	SARNTAL FUSSBALL	HEISS FELIX STUEFER ARMIN
LATZFONS VERDINGS	MIRABELLA LUCA BRUNNER LUKAS	STEGEN STEGONA	VERDI MICHELE OBEXER MATTHIAS
NATZ	MESSNER ARMIN UNTERWEGER DOMINIK	TEIS TISO VILLNOESS	HAFNER DANIEL OBERHAUSER GABRIEL
	KANTIOLER ARMIN CASSIUS DAVID	VARNA VAHRN	PRAMSTRALLER HANNES FANANI DAMIAN
	GOGGI DANIEL SENONER SIMON		OBERHOFER KLAUS PROSCH BASTIAN
	MARCH LUKAS		KRECHEL ANDREAS DIETER
Consiglieri:	Tappeiner Paul Rosà Renzo	Medico: Massaggiatore:	Stabile Bernardo Coser Rudy
Commissario Tecnico:	Maran Florio	Collaboratori:	Visintini Paolo Pellizzari Guido

I calciatori sopra convocati che, per infortunio o altre cause giustificate, non potranno partecipare al raduno, devono comunicarlo tempestivamente al Comitato Regionale (0461/986480 - 0461/986739), facendo seguire la documentazione di supporto.

Tutti i calciatori convocati dovranno essere muniti del documento di identità valido e del corredo personale di gioco.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 76 N.O.I.F., i calciatori che, senza provato e giustificato motivo, non partecipano al raduno programmato ed alla attività ufficiale, saranno deferiti alla C.D. per i provvedimenti del caso.

3.1.2 MATURITÀ AGONISTICA

Esaminata la documentazione presentata dalle società interessate, visto quanto fissato dall'art. 34 comma 3 delle N.O.I.F., questo Comitato Regionale ha autorizzato a partecipare a gare di attività agonistica i seguenti calciatori e calciatrici con decorrenza dal 14/10/2011:

ROVEA MARIANGELA	28/09/1997	CLARENTIA TRENTO
GIRARDI GIULIA	07/06/1997	UNTERLAND DAMEN
TOMASINI JESSICA	25/08/1997	UNTERLAND DAMEN
NARDON TANJA	10/10/1997	UNTERLAND DAMEN

3.1.3 MARCHI PUBBLICITARI SULLA TENUTA DI GIOCO DEI CALCIATORI

Si ricorda alle società affiliate che lo spazio a disposizione dello sponsor sulle maglie da gioco è fino a 250 cm² per le competizioni organizzate dalle Leghe e dal S.G.S.. Potranno essere inseriti all'interno dello stesso fino a tre marchi per la L.N.D. ed il S.G.S.;

In alternativa, può essere consentito di apporre un marchio pubblicitario sui pantaloncini, delle dimensioni massime di cm² 75, mantenendo, in tal caso, l'estensione massima dello spazio per lo sponsor sulle maglie da giuoco in cm². 200, con la possibilità di apposizione di soli due marchi pubblicitari per la L.N.D. ed il S.G.S.;

La possibilità di optare per le due soluzioni diverse deve essere autorizzata dal Consiglio Direttivo della Lega competente o del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica;

Si riporta per opportuna conoscenza l'articolo 72 comma 4 delle N.O.I.F.

Art. 72 N.O.I.F.

Tenuta di giuoco dei calciatori

...omissis...

4. Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale. E' consentito, invece, apporre sugli stessi non più di **tre** marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale **e con la preventiva autorizzazione dei competenti organi delle Leghe e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica**. Limitatamente alle gare organizzate dalla L.N.D. e dal **S.G.S.** è consentito apporre sugli indumenti di giuoco non più di quattro marchi pubblicitari di dimensione complessiva fissata dallo stesso C.F.. E' altresì consentito, in aggiunta, un appositivo recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata dai singoli calciatori. I proventi derivanti da sponsorizzazioni dovranno essere destinati alla creazione e/o allo sviluppo dei vivai giovanili nonché alla diffusione dell'attività dilettantistico – amatoriale svolta in ambito territoriale.

...omissis...

3.2 Modifiche al programma gare

3.2.1 CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE

9^a giornata di andata

di data e orario gara MORI S. STEFANO – ARCO 1895 disputasi lunedì 17 ottobre 2011 ore 20.00 a Mori sint.

di orario gara BRIXEN – PORFIDO ALBIANO disputasi sabato 15 ottobre 2011 ore 17.30 a Bressanone Jugendhort sint..

3.2.2 CAMPIONATO FEMMINILE REGIONALE SERIE C

7^a giornata di andata

di orario gara BRIXEN OBI – UNTERLAND DAMEN disputasi sabato 15 ottobre 2011 ore 19.30 a Bressanone Jugendhort sint.

3.2.3 CAMPIONATO DI ECCELLENZA

10^a giornata di andata

di orario

gara VALLAGARINA – SALORNO RAIFFEISEN disputasi domenica
23 ottobre 2011 ore 17.00 a Villa Lagarina.

4. RISULTATI GARE E CLASSIFICHE

4.1 Gare del 7 – 8 – 9 ottobre 2011

CAMPIONATO ECCELLENZA

DATA	GIORNATA				
9/10/11	7/A	AHRNTAL	MAIA ALTA OBERMAIS	1	- 0
		ALENSE	PLOSE	0	- 1
		BRIXEN	MORI S.STEFANO	0	- 1
		FERSINA PERGINESE	VALLAGARINA S.C.A.R.L.	4	- 0
		NATURNS	TRENTO CALCIO 1921 S.R.L.	1	- 3
		ROITALIANA	TERMENO TRAMIN	1	- 0
		ROVERETO	EPPAN	0	- 2
		SALORNO RAIFFEISEN	PORFIDO ALBIANO	1	- 1

CLASSIFICA CAMPIONATO ECCELLENZA

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.FERSINA PERGINESE	21	7	7	0	0	17	5	12	0
2 A.S.D.MORI S.STEFANO	14	7	4	2	1	13	7	6	0
3 U.S.D.ALENSE	13	7	4	1	2	7	2	5	0
4 S.S.V.AHRNTAL	12	7	4	0	3	13	9	4	0
5 A.F.C.EPPAN	12	7	4	0	3	7	8	1-	0
6 A.S.D.PORFIDO ALBIANO	11	7	3	2	2	15	9	6	0
7 D.F.C.MAIA ALTA OBERMAIS	11	7	3	2	2	9	6	3	0
8 S.S.V.NATURNS	11	7	3	2	2	11	10	1	0
9 S.S.D.TRENTO CALCIO 1921 S.R.L.	10	7	3	1	3	9	7	2	0
10 S.C. PLOSE	10	7	3	1	3	10	15	5-	0
11 U.S.D.SALORNO RAIFFEISEN	8	7	2	2	3	11	9	2	0
12 S.S.V.BRIXEN	7	7	2	1	4	10	11	1-	0
13 U.S. ROVERETO	6	7	2	0	5	6	12	6-	0
14 A.S.D.ROITALIANA	5	7	1	2	4	4	14	10-	0
15 S.V. TERMENO TRAMIN	4	7	1	1	5	5	12	7-	0
16 U.S. VALLAGARINA S.C.A.R.L.	4	7	1	1	5	6	17	11-	0

CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE

DATA	GIORNATA				
8/10/11	8/A	ALENSE	BOZNER	2	- 2
		ARCO 1895	PORFIDO ALBIANO	5	- 4
		BRIXEN	TRENTO CALCIO 1921 S.R.L.	2	- 0
		FERSINA PERGINESE	VALLAGARINA S.C.A.R.L.	4	- 1
		NATURNS	MORI S.STEFANO	2	- 1
		ROTALIANA	EPPAN	2	- 0
		SALORNO RAIFFEISEN	TERMENO TRAMIN	2	- 1
		VILLAZZANO	MAIA ALTA OBERMAIS	3	- 2

CLASSIFICA CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 S.S.V.BRIXEN	22	8	7	1	0	18	3	15	0
2 S.V. TERMENO TRAMIN	16	8	5	1	2	16	8	8	0
3 S.S.D.TRENTO CALCIO 1921 S.R.L.	14	8	4	2	2	13	9	4	0
4 U.S.D.SALORNO RAIFFEISEN	14	8	4	2	2	16	14	2	0
5 A.S.D.MORI S.STEFANO	13	8	4	1	3	24	9	15	0
6 A.S.D.ROTALIANA	13	8	4	1	3	13	10	3	0
7 D.F.C.MAIA ALTA OBERMAIS	13	8	4	1	3	18	18	0	0
8 S.S.V.NATURNS	13	8	4	1	3	14	16	2-	0
9 U.S. VILLAZZANO	12	8	3	3	2	11	13	2-	0
10 A.F.C.EPPAN	11	8	3	2	3	12	9	3	0
11 U.S. VALLAGARINA S.C.A.R.L.	10	8	3	1	4	16	17	1-	0
12 A.S.D.FERSINA PERGINESE	8	8	2	2	4	14	15	1-	0
13 U.S.D.ARCO 1895	7	8	2	1	5	9	13	4-	0
14 F.C. BOZNER	7	8	2	1	5	10	23	13-	0
15 U.S.D.ALENSE	5	8	1	2	5	9	21	12-	0
16 A.S.D.PORFIDO ALBIANO	2	8	0	2	6	15	30	15-	0

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1

DATA	GIORNATA				
7/10/11	4/A	CALCIO 5 SAN GOTTARDO	CALCETTO LAIVES B.M.N.M.	4	- 1
		FUTSAL SACCO	TAVERNARO	2	- 6
		GIACCHABITAT TRENTO	SPORT FIVE ROVERETO 2011	0	- 6
		HDI ASSICURAZIONI TRENTO	GREEN TOWER TRENTO	7	- 2
		IMPERIAL GRUMO A.S.D.	FUTSAL BOLZANO 2007	3	- 4
		KAOS BOLZANO	BRONZOLO VADENA FUTSAL C.	2	- 4
		LIZZANA C.S.I.	COMANO TERME E FIAVE	8	- 4

CLASSIFICA CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.HDI ASSICURAZIONI TRENTO	12	4	4	0	0	31	5	26	0
2 A.S.D.FUTSAL BOLZANO 2007	12	4	4	0	0	27	13	14	0
3 A.S.D.BRONZOLO VADENA FUTSAL C.	12	4	4	0	0	23	15	8	0
4 S.S.D.SPORT FIVE ROVERETO 2011	10	4	3	1	0	17	7	10	0
5 CALCIO 5 SAN GOTTARDO	7	4	2	1	1	19	14	5	0
6 A.S.D.KAOS BOLZANO	6	4	2	0	2	15	14	1	0
7 S.S.D.GREEN TOWER TRENTO	6	3	2	0	1	12	11	1	0
8 A.S.D.FUTSAL SACCO	4	4	1	1	2	10	14	4-	0
9 A.S.D.TAVERNARO	4	3	1	1	1	14	19	5-	0
10 U.S. LIZZANA C.S.I.	3	4	1	0	3	14	23	9-	0
11 A.S.D.POOL CALCIO A 5 BOLZANO	2	3	0	2	1	10	12	2-	0
12 IMPERIAL GRUMO A.S.D.	1	4	0	1	3	12	18	6-	0
13 A.S.D.CALCETTO LAIVES B.M.N.M.	1	3	0	1	2	5	14	9-	0
14 A.S.D.GIACCHABITAT TRENTO	0	4	0	0	4	11	26	15-	0
15 U.S. COMANO TERME E FIAVE	0	4	0	0	4	9	24	15-	0

CAMPIONATO FEMMINILE REGIONALE SERIE C

DATA	GIORNATA				
8/10/11	6/A	MAIA ALTA OBERMAIS	FASSA	1	- 4
9/10/11	6/A	AZZURRA S.BARTOLOMEO	RIFFIAN KUENS	4	- 0
		ISERA	BOZNER	2	- 2
		LE MADDALENE	GARGAZON GARGAZZONE RAIKA	2	- 2
		UNTERLAND DAMEN	CLARENTIA TRENTO	1	- 2
		VIPITENO STERZING A.S.D.	SCHENNA SEKTION FUSSBALL	2	- 2

CLASSIFICA CAMPIONATO FEMMINILE REGIONALE SERIE C

N.	SQUADRA	PUNTI	GARE	PEN.	GV	GN	GP	RF	RS	DRETI
1	CLARENTIA TRENTO	13	5		4	1	0	16	5	11
2	BOZNER	13	5		4	1	0	14	5	9
3	AZZURRA S.B.	12	6		4	0	2	27	13	14
4	UNTERLAND DAMEN	12	6		4	0	2	15	8	7
5	ISERA	10	5		3	1	1	16	9	7
6	GARGAZON	10	6		3	1	2	23	17	6
7	BRIXEN OBI	9	5		3	0	2	10	9	1
8	MAIA ALTA OBERMAIS	6	6		2	0	4	10	17	-7
9	LE MADDALENE	5	6		1	2	3	10	15	-5
10	FASSA	4	5		1	1	3	5	9	-4
11	VIPITENO STERZING	4	5		1	1	3	7	18	-11
12	RIFFIAN KUENS	1	5		0	1	4	7	17	-10
13	SCHENNA S.F.	1	5		0	1	4	6	24	-18

CLASSIFICA REALE CAMPIONATO FEMMINILE REGIONALE SERIE C

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 U.S. AZZURRA S.BARTOLOMEO	12	6	4	0	2	27	13	14	0
2 F.C. UNTERLAND DAMEN	12	6	4	0	2	15	8	7	0
3 S.V. GARGAZON GARGAZZONE RAIKA	10	6	3	1	1	23	15	8	0
4 U.S. ISERA	10	5	3	1	1	16	9	7	0
5 F.C. BOZNER	10	5	3	1	0	12	5	7	0
6 A.C.F. CLARENTIA TRENTO	10	5	3	1	0	11	5	6	0
7 D.F.C. MAIA ALTA OBERMAIS	6	6	2	0	4	10	17	7-	0
8 POL. LE MADDALENE	5	6	1	2	2	8	10	2-	0
9 A.S.D. FASSA	4	5	1	1	2	5	6	1-	0
10 C.F. VIPITENO STERZING A.S.D.	4	5	1	1	3	7	18	11-	0
11 A.S.V. RIFFIAN KUENS	1	5	0	1	4	7	17	10-	0
12 S.C. SCHENNA SEKTION FUSSBALL	1	5	0	1	4	6	24	18-	0
13 A.S.D. *SSV BRIXEN OBI	0	5	0	0	0	0	0	0	0

* = FUORI CLASSIFICA

4.2 Coppa Italia

SEMIFINALE - ANDATA

GARA DEL 5 OTTOBRE 2011

FERSINA PERGINESE

- TRENTO CALCIO 1921

2 - 1

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

5.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, dott. Giannantonio Radice, assistito dal sostituto Bruno Pisetta e dal rappresentante dell'A.I.A., Sergio Barison, nella seduta del 12/10/2011, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA

GARE DEL 9/10/2011

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'**AMMENDA**

Euro 300,00 ROVERETO
Per offese di inaudita gravità e volgarità del pubblico all'arbitro e ad un assistente (donna), nel corso della intera gara (recidiva) (rapporti arbitro e assistente)

Euro 60,00 ROTALIANA
Per ritardata presentazione liste.

A CARICO DIRIGENTI**AMMONIZIONE E DIFFIDA**

ZANI ANTONELLO (ROVERETO)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER TRE GARE**

LAZZERI MARCO (VALLAGARINA S.C.A.R.L.)
A fine gara prendeva il pallone con le mani e lo lanciava contro un assistente dell'arbitro senza peraltro colpirlo.

SQUALIFICA PER DUE GARE

MAISTRELLI DANIEL (ROTALIANA)

SQUALIFICA PER UNA GARA

GRETTER MASSIMILIANO (PORFIDO ALBIANO)
DUMA CLAUDIU VLAD (ROVERETO)
CARLA ALEX (SALORNO RAIFFEISEN)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr**

PROSCH ROMAN (PLOSE)
MICHELON LUCA (PORFIDO ALBIANO)
IACHEMET FABRIZIO (ROTALIANA)
MARZOCHELLA MARCO (TRENTO CALCIO 1921 S.R.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

NIEDERKOFER FLORIAN (AHRNTAL)
NIEDERKOFER ROBERT (AHRNTAL)
MARTINO CLODOALDO (ALENSE)
FIECHTER MARKUS (BRIXEN)
COSA FRANCESCO (NATURNS)
NARDIN PAOLO (PORFIDO ALBIANO)
MAISTRELLI DANIEL (ROTALIANA)
DUMA CLAUDIU VLAD (ROVERETO)
IOVINE MARCO (TRENTO CALCIO 1921 S.R.L.)
LAZZERI MARCO (VALLAGARINA S.C.A.R.L.)

GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES

GARE DEL 8/10/2011

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

EN NAIMI ABDENAIM	(EPPAN)
BRIDI DAMIANO	(VILLAZZANO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

AZOCAR MARIN ALAN MAICKOL	(ALENSE)
CHRISTANELL PATRICK	(MAIA ALTA OBERMAIS)
SLAIFER LORENZO	(MORI S.STEFANO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

BETTINI BENJAMIN	(ARCO 1895)
ODORIZZI LORENZO	(SALORNO RAIFFEISEN)

GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 SERIE C1

GARE DEL 7/10/2011

PREANNUNCIO DI RECLAMO

gara del 7/10/2011 GIACCHABITAT TRENTO - SPORT FIVE ROVERETO 2011
 Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Società S.S.D. SPORT FIVE ROVERETO 2011 si soprassiede ad ogni decisione in merito.
 Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

DELIBERA

GARA DEL 07.10.2011 GIACCHABITAT- SPORT FIVE ROVERETO VALIDO PER IL CAMPIONATO REGIONALE SERIE C1 DI CALCIO A 5

Nel suo supplemento di rapporto, riferito all'incontro sopra descritto, il Direttore di gara riferisce come, su sua disposizione, il giocatore Leonardi Roberto appartenente alla società Giacchabitat, non ha partecipato alla gara, in quanto non in regola con il formale equipaggiamento degli atleti.

Il Leonardi, infatti, pur invitato dal direttore di gara (disponibile a concedere il tempo necessario) a togliersi il piercing al labbro (che, come è noto, alla stregua di anelli, catenine ed altro possono comportare, nelle fasi di giuoco, danni sia alla propria persona che ad altri), si rifiutava, preferendo la propria esclusione dalla competizione.

Il Comunicato Ufficiale n. 1 punto 17 lett. d, prevede che per il campionato che vede interessate le società in epigrafe descritte, vengano obbligatoriamente inseriti in lista "almeno un calciatore nato dal 1.1.1991 in poi e un giocatore nato dal 1.1.1992 in poi, oppure due giocatori nati dal 1.1.1992 in poi. L'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza del predetto calciatore dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara, a prescindere dal numero dei calciatori impiegati".

Il Leonardi (essendo nato nel 1993) era proprio uno dei due giocatori con le caratteristiche richieste. La sua presa di posizione, che ha determinato la sua esclusione dalla gara, ha così automaticamente comportato l'irregolare partecipazione all'incontro della società Giacchabitat.

Pretestuoso e censurabile, poi, appare il comportamento dei Dirigenti della Società Giacchabitat che, pur invitati dal direttore di gara, si sono rifiutati di depennare dalla lista il nome del giocatore, pur consapevoli della sua NON partecipazione alla partita.

Alla luce di quanto premesso, vengono assunti i seguenti provvedimenti.

A carico della società Giacchabitat la perdita della gara con il punteggio

GIACCHABITAT - SPORT FIVE ROVERETO 0 - 6 (art. 17 punti 1 e 5 CGS)

Ammenda: Euro 60,00 per responsabilità oggettiva in merito al comportamento antisportivo dei dirigenti

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARE

TRAPIN PIERO EUGENIO (IMPERIAL GRUMO A.S.D.)

In occasione di un presunto fallo non sanzionato si alzava dalla panchina e insultava il primo arbitro; alla notifica dell'espulsione si toglieva la maglia e la gettava in terra. Nell'intervallo entrava nel terreno di gioco, gettava il fratino a terra e lanciava pesanti insulti all'indirizzo degli arbitri.

SQUALIFICA PER UNA GARA

ABID ZAKARIA
TOGNI NICOLA

(SPORT FIVE ROVERETO 2011)
(SPORT FIVE ROVERETO 2011)

GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE SERIE C

NESSUN PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE

GARE DI COPPA ITALIA

GARE DEL 5/10/2011

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 60,00 FERSINA PERGINESE
Per presenza negli spogliatoi di persona non autorizzata, a fine gara.

Euro 60,00 TRENTO CALCIO 1921 S.R.L.
Per offese da parte dei alcuni propri sostenitori ad un assistente.

A CARICO DIRIGENTI

AMMONIZIONE E DIFFIDA

PETROLLINI GIANNI (TRENTO CALCIO 1921 S.R.L.)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

MORANOALCIBIADE CIPRIANO (TRENTO CALCIO 1921 S.R.L.)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr

MORANOALCIBIADE CIPRIANO (TRENTO CALCIO 1921 S.R.L.)

I AMMONIZIONE

MARCONI ALESSANDRO (FERSINA PERGINESE)
LA VECCHIA ALESSANDRO (TRENTO CALCIO 1921 S.R.L.)
MARZOCHELLA MARCO (TRENTO CALCIO 1921 S.R.L.)

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 28/10/2011.

Publicato in Trento ed affisso all'albo del C.R. Trentino Alto Adige il 13/10/2011.

Il Segretario
(Patrizia Andreatta)

Il Presidente
(Osvaldo Carbonari)